

PIETRO CERAMI

Iuris publici interpretatio e contentio de iure publico
(a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese)

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELLA
UNIVERSITÀ DI PALERMO
(AUPA)

Estratto

VOLUME LIX
(2016)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

| | |
|--------------------------|------------|
| Giuseppina Aricò Anselmo | Palermo |
| Christian Baldus | Heidelberg |
| Jean-Pierre Coriat | Paris |
| Lucio De Giovanni | Napoli |
| Oliviero Diliberto | Roma |
| Jan H.A. Lokin | Groningen |
| Matteo Marrone | Palermo |
| Ferdinando Mazzaella | Palermo |
| Enrico Mazzaese Fardella | Palermo |
| Antonino Metro | Messina |
| Javier Paricio | Madrid |
| Beatrice Pasciuta | Palermo |
| Salvatore Puliatti | Parma |
| Gianfranco Purpura | Palermo |
| Raimondo Santoro | Palermo |
| Mario Varvaro | Palermo |
| Laurens Winkel | Rotterdam |

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaup@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

LESSICI E MODELLI PRECETTIVI NEL DISCORSO GIURIDICO ROMANO GIORNATA DI STUDIO CON GIANFRANCO PURPURA (Palermo, 28 gennaio 2016)

| | |
|---|-----|
| G. FALCONE, Una giornata di studio con Gianfranco Purpura | 9 |
| P. BUONGIORNO, <i>Senatus consulta</i> : struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.) | 17 |
| E. POOL, Significati diversi di <i>causa</i> in tema di <i>possessio</i> e di <i>usucapio</i> . Interpretazioni di qualche testo chiave. Parte I | 61 |
| G. PURPURA, Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. <i>Missorium</i> di Teodosio | 85 |
| G. SANTUCCI, <i>Verba edicti et definitiones</i> : Labeone e Pedio nel commento ulpiano <i>de pactis</i> | 101 |
| E. STOLFI, I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani | 111 |

ARTICOLI

| | |
|--|-----|
| P. CERAMI, Riflessioni in tema di ' <i>condictio Iuventiana</i> ' e ' <i>iniusta locupletatio</i> ' | 153 |
| P. CERAMI, <i>Iuris publici interpretatio et contentio de iure publico</i> (a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese) | 183 |
| A. CHERCHI, Riflessioni sulla condizione giuridica delle <i>metallariae</i> nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7 | 209 |
| G. FALCONE, A proposito di Paul. 29 <i>ad ed.</i> - D. 13.6.17.3 (<i>officium, beneficium, commodare</i>) | 241 |
| R. LAURENDI, Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I <i>collegia iuuenum</i> tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato <i>de cognitionibus</i> D. 48.19.28.3 | 261 |

NOTE

| | |
|---|-----|
| G. FALCONE, La versione greca della cost. <i>Imperatoriam</i> e la sua attribuzione | 289 |
| G. NICOSIA, La nascita postdecemvirale della ' <i>mancipatio</i> ' e quella ancora posteriore della distinzione tra ' <i>res Mancipi</i> ' e ' <i>res nec Mancipi</i> ' | 303 |
| F. TERRANOVA, Nota minima sul comodato c.d. <i>ad pompam vel ostentationem</i> ... | 317 |
| M. VARVARO, Gai 4.21 e la presunta <i>manus iniectio ex lege Aquilia</i> | 333 |

PIETRO CERAMI
(Università di Palermo)

Iuris publici interpretatio e contentio de iure publico
(a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese)

ABSTRACT

This essay concerns the periods and the characters (politicalness and discretion) of the *iuris publici interpretatio* in light of Alberto Burdese' thought, that the Author analyzes critically with particular regard to the asserted radical difference between the free interpretation of the political organs and the limited interpretation of the *iuris prudentes*, attached to the *antiquitatis memoria*.

PAROLE CHIAVE

Ius publicum; interpretatio; contentio de iure publico; iuris publici scientia; historia; antiquitatis memoria; publici iuris auctoritas.

*IURIS PUBLICI INTERPRETATIO
E CONTENTIO DE IURE PUBLICO*
(A PROPOSITO DI ALCUNE RIFLESSIONI
DI ALBERTO BURDESE)*

Sommario: 1. Premessa. 2.1. Periodi e caratteri della ‘*iuris publici interpretatio*’: politicità e discrezionalità; il punto di vista del Burdese: obiezioni. 2.2. Confutazione dell’asserita differenza fra l’interpretazione libera dei soggetti politici e l’interpretazione dei *publici iuris periti*, legata al ricordo del passato. 2.3. Autonomia del *ius publicum* e della relativa *interpretatio*: esame esegetico di Cic., *de orat.* 1.46.201; 1.60.256; *Brut.* 77.267. 2.4. Esame del rapporto fra *iuris publici interpretatio* e ricordo del passato; esegesi di Liv. 27.8.7-10. 2.5. Obiezioni sull’asserita mancanza di un fondamento giuridico per la giustificazione della prassi politica: esegesi di Cic., *de imp. Cn. Pomp.* 20.59-60 e riflessi sul discorso svolto da Cicerone in *de orat.* 1.46.201; il senso del sintagma ciceroniano ‘*publici iuris auctoritas*’. 3. L’interpretazione del *ius quod ad statum rei Romae spectat* fra dialettica politica degli organi del governo e delle parti sociali e dibattito tecnico-giuridico dei *prudentes iuris publici*; esame di Liv. 3.55.6-12; Fest., *de verb. sign.*, v. *Sacrosanctum* (L. 422.17); v. *Sacrae leges* (L. 422.23); Cic., *pro Balb.* 14.33. 4. Riflessioni finali sulle diverse conseguenze prodotte dall’avvento del principato sulla *contentio de iure publico* e sull’interpretazione dei *iuris publici prudentes*.

1. Premessa.

Nell’ambito della cospicua opera romanistica di Alberto Burdese, estesa alle *duae positiones* dello *studium iuris (publicum et privatum*: Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.2), assumono notevole rilievo le sue puntuali e incisive riflessioni in tema d’interpretazione del diritto.¹

* Il testo riproduce sostanzialmente, con modifiche e integrazioni, il contenuto di una relazione svolta a Venezia, il 29 aprile 2016, in occasione di un ‘Convegno in ricordo del prof. Alberto Burdese’. La relazione sarà pubblicata negli Atti del Convegno.

¹ Il tema dell’interpretazione, che affiora in tutta l’opera scientifica, e non soltanto romanistica, del Burdese, è stato specifico oggetto di una serie di contributi: il saggio giovanile *Ipotesi normativa e interpretazione del diritto*, pubblicato assieme a Marcello Gallo, in RISG 86, 1949, 356 ss., e i successivi scritti: *Note sull’interpretazione in diritto romano*, in BIDR 91, 1988, 181 ss. (= Digesto IV. Discipline privatistiche. Sez. civ., 10, Torino 1993, 1 ss. = *Miscellanea romanistica*, Madrid 1994, 13 ss., da cui le successive citazioni); *Derecho romano e interpretación del derecho*, in SCDR 8, 1996, 13 ss.; *Diritto romano e interpretazione del diritto*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, I, Napoli 1997, 61 ss.; Rec. a A. GUZMÁN BRITO,

Parlo di ‘notevole rilievo’, perché l’interpretazione costituisce – come ha fondatamente affermato Burdese – il «fenomeno centrale della vita del diritto»,² in considerazione del fatto che il problema dell’interpretazione è strettamente «connesso con altri problemi di vasta portata, quali quelli delle cosiddette fonti di produzione del diritto, pubblico e privato, e in particolare, quanto alla giurisprudenza o scienza del diritto, ai metodi di pensiero da essa utilizzati nel procedere alla sua attività creativo-interpretativa di norme non scritte come di norme contenute in atti scritti promananti da organi autoritativi pubblici».³

Per quanto attiene, in particolare, all’emersione e al conseguente sviluppo dell’attività creativo-interpretativa di enunciati contenuti in testi normativi di organi istituzionali, l’evento storicamente decisivo può essere attendibilmente additato, sulla scia del Burdese – tanto nel settore del diritto privato (concernente la *singularum utilitas* e, quindi, i rapporti intersoggettivi), quanto in quello del diritto pubblico (concernente lo *status rei publicae* e, quindi, i rapporti organizzativi) –, nella *Lex Duodecim Tabularum*, configurata, non a caso, da Pomponio, nel suo ben noto e controverso *Liber singularis enchiridii*⁴, come matrice storica della *scientia interpretandi* (D. 1.2.2.6).

In proposito, Burdese ha affermato, in termini, a mio avviso, del tutto condivisibili, che «come le XII Tavole, così pure l’attività interpretativa che su queste si fonda non poté non riguardare anche l’ambito della organizzazione cittadina, in ciò trovando i suoi interpreti nei protagonisti stessi della vita politica, magistrati e senatori, prima che nel cerchio chiuso del collegio pontificale».⁵

Prescindendo, in questa sede, dall’interpretazione del *ius privatum*, mi soffermerò ora sulla *interpretatio* del *ius ‘quod ad statum rei Romanae spectat’*, con specifico riferimento all’età della *libera res publica*, allo scopo di enuclearne e puntualizzarne, nel quadro complessivo delle vicende politico-istituzionali di quella età, gli aspetti essenziali: caratteri e oggetto; soggetti, criteri e fasi storiche.

Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano, in *Roma e America. Diritto romano comune* X, 2000, 295 ss.

Strettamente correlato al tema dell’interpretazione è quello della certezza del diritto, anch’esso specifico oggetto di due scritti: Rec. a *La certezza del diritto nell’esperienza giuridica romana. Atti del Convegno di Pavia del 26-27 aprile 1985*, Padova 1987, in SDHI 54, 1988, 420 ss.; *La certezza del diritto nell’esperienza di Roma antica*, in *Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti*, CL, 1991-1992 (= *Miscellanea romanistica*, cit., I ss.).

² A. BURDESE, *Diritto romano e interpretazione*, cit., 65.

³ Così A. BURDESE, *Note*, in *Miscellanea*, cit., 16.

⁴ Sul problema critico dell’*Enchiridion* di Pomponio cfr., per tutti, M. BRETONE, *Linee dell’Enchiridion di Pomponio*, Bari 1965 (= *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1984, 209 ss.). Adde B. ALBANESE, *D. 1.2.2.12 e il problema della sua attribuzione*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, IV, Milano 1978, 3 ss. (= *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1455 ss.), secondo il quale l’autore dei §§ D. 1.2.2 pr.-12 non sarebbe Pomponio, ma «un volenteroso, ma ancor *rudis*, uditore delle lezioni di Sesto Pomponio» (ID., *op. cit.*, 26).

⁵ A. BURDESE, *Note*, cit., 19; v. pure ID., *Diritto romano e interpretazione*, cit., 65 s..

2.1. Periodi e caratteri della ‘*iuris publici interpretatio*’: politicità e discrezionalità; il punto di vista del Burdese: obiezioni.

Penso anch’io, al pari del Burdese, che l’interpretazione del diritto pubblico si differenzi da quella del diritto privato per la sua più spiccata politicità; politicità imputabile, a mio avviso, non già a specifiche direttive di politica del diritto – che potevano essere normalmente perseguite anche in sede d’interpretazione dei rapporti intersoggettivi –, bensì, come ho già chiarito altrove,⁶ a tre fondamentali circostanze:

- a) al fatto che la prima concerneva la materia politica e, segnatamente, l’assetto istituzionale della *res publica*;
- b) al fatto che essa mirava a enucleare il regime politico e, quindi, i principi fondamentali e organizzativi dell’istituzione politica;
- c) al fatto che la stessa era prevalentemente svolta, come ha fondatamente affermato Burdese, da organi costituzionali e soprattutto, mi sembra opportuno aggiungere, con specifico riguardo nell’assetto costituzionale dell’apogeo della *libera res publica*, dal senato, nel suo ruolo istituzionale di organo d’indirizzo politico e di coordinamento costituzionale.⁷

La più ampia discrezionalità connotava, invece, a parer mio, fino a tutta l’età classica, l’*interpretatio* sia del diritto che attiene ai rapporti intersoggettivi, quanto del *ius quod ad statum rei publicae spectat*.

Un diverso punto di vista è stato però espresso, in proposito, dal Burdese, il quale, con specifico riguardo all’interpretazione degli istituti di diritto pubblico, distingue fra il periodo compreso fra le XII Tavole e la crisi del 133 a.C., e il periodo successivo a tale crisi.

Per quanto attiene al primo periodo, Burdese, dopo un rapido cenno al dibattito ermeneutico suscitato dal precetto decemvirale ‘*quodcumque postremum populus iussisset id ius ratumque esto*’ (Liv. 7.17.12; 9.33.8-9; 9.34.6-7) e alla ben nota disputa fra i *iuris interpretes* in merito al carattere sacrosanto o meno delle magistrature plebee (Liv. 3.55.8-10), così sintetizza il proprio punto di vista: «Per quanto riguarda i principî del diritto pubblico, pur fissati in leggi, la loro interpretazione non poteva andare esente dall’influenza del perdurante conflitto fra patriziato e plebe, per cui l’interpretazione concretamente data dagli esponenti delle diverse fazioni politiche a principî legislativi come a prassi costituzionali continuava a presentarsi quale attività di interpretazione alquanto libera e sostanzialmente tesa, attraverso contrasti dialettici, ad una evoluzione di regime».⁸

Con riferimento al periodo successivo alla crisi del 133 a.C., il punto di vista del Burdese è il seguente: «La crisi delle istituzioni repubblicane apertasi con il tribunato di Tiberio Gracco del 133 a.C., vede, nel vivo del conflitto tra ottimati e popolari, contrapposte interpretazioni delle medesime, tradotte in immediata azione politica, da parte dei protagonisti del

⁶ P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nell’esperienza costituzionale romana*³, Torino 1996, 60 ss; ID., v. ‘*Giurisprudenza – Scienza giuridica nel diritto romano*’, in Digesto IV. Discipline privatistiche. Sez. civ., 9 (= *Ricerche romanistiche e prospettive storico-comparatistiche*, in AUPA 43, 1995, 229 ss.); ID., in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, Torino 2007, 40 ss.

⁷ P. CERAMI, *Rapporti endogovernativi e coordinamento politico nel pensiero di Cicerone*, in F. SALERNO (a cura di), *Cicerone e la politica. Atti del Convegno di diritto romano*. Arpino, 29 gennaio 2004, Napoli 2004, 41 ss.; ID., in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo*, cit., 119 ss.

⁸ A. BURDESE, *Note*, cit., 19.

conflitto stesso: vi fanno eco, almeno negli ultimi decenni del II secolo, gli scritti giuspubblicistici dovuti ancora a magistrati (a pontefici, quelli di diritto sacro), uomini politici essi pure piuttosto tecnici del diritto; solo nel secolo successivo, in un mutato clima culturale, si assiste ad una produzione letterario-scientifica in materie pubblicistiche dovuta a giuristi esperti di *ius, publicum* oltreché *privatum* (tra gli altri, Elio Tuberone, definito da Pomponio *doctissimus* in entrambi i due rami del *ius*: cfr. D. 1.2.2.46). Ma l'*interpretatio* del *ius publicum* (di *iuris interpretes* parla in proposito il già citato Liv. 3.55.8-10) non presentava ormai la stessa libertà di quella privatistica, mantenendosi legata al ricordo del passato (*publici iuris auctoritas* o *prudentia iuris publici* o *antiquitatis memoria* si trovano ad esempio collegate in Cic. *de orat.* 1.201 e 256; lo stesso Cic. *Brut.* 267 dice *iuris publici antiquitatisque nostrae bene peritus* Appio Claudio, suocero di Bruto), sul quale fondare la giustificazione delle esigenze della prassi politica, senza ricorrere a fondamenti razionali. Il mutamento politico-costituzionale avutosi con l'avvento del principato farà venir meno tale *scientia iuris publici*, dopo un iniziale suo conservarsi dovuto alla finzione augustea di restaurazione repubblicana (*peritissimus et privati iuris et publici* sarà ancora detto il giurista augusteo Tizio Aristone, da Plin. *ep.* 8.14.1).⁹

2.2. Confutazione dell'asserita differenza fra l'interpretazione libera dei soggetti politici e l'interpretazione dei *publici iuris periti*, legata al ricordo del passato.

Come si evince dai trascritti brani, Burdese distingue fra un primo periodo, caratterizzato da una interpretazione alquanto libera, e un secondo periodo caratterizzato, soprattutto nel I sec. a.C., da un'interpretazione scientifico-letteraria fondamentalmente legata al ricordo del passato, sul quale sarebbe stata fondata la giustificazione della prassi politica, senza possibilità alcuna di ricorrere a fondamenti razionali.

Orbene, concordo pienamente con il Burdese per quanto attiene alla distinzione, nell'ambito del diritto pubblico, di diversi tipi di attività interpretative, svolte rispettivamente, l'una dagli esponenti delle diverse forze politiche, nel corso delle frequenti, e spesso aspre, *contentiones* o *disceptationes de iure publico*; l'altra, depurata dall'immediatezza e dall'irruenza del dibattito politico, dai *periti iuris publici*, nel tipico significato scientifico e letterario dell'espressione. Non ritengo, però, di poter condividere le sue affermazioni circa l'asserita differenza fra l'interpretazione libera dei soggetti politici, tesa a un'evoluzione del regime, e l'interpretazione dei '*publici iuris periti*', fondamentalmente legata al ricordo del passato.

Ritengo, invece, che l'interpretazione degli istituti del diritto pubblico e, segnatamente, della prassi, delle *leges publicae* e dei principi costituzionali, sia stata costantemente caratterizzata, sino a tutta l'età classica, dalla più ampia libertà e che, in particolare, il ricordo e la valenza del passato non siano stati mai considerati come limiti invalicabili, neppure da parte dei *periti iuris publici*, da Marco Porcio Catone, definito da Quintiliano (*Inst. orat.* 12.11.23) '*summus imperator, sapiens orator, historiae conditor et iuris, rerum rusticarum peritissimus*', all'età varroniana-ciceroniana.¹⁰

⁹ A. BURDESE, *Note*, cit., 22 s.

¹⁰ V., in proposito, M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 13 ss.; P. CERAMI, *Costituzione e interpretazione dei principi costituzionali nel sistema istituzionale della «libera res publica»*, in «Cinquanta anni della costituzione

Basti pensare, in tal senso:

a) al punto di vista di Catone, in opposizione al parere della maggioranza dei *iuris interpretes*, circa il carattere sacrosanto delle magistrature plebee (cfr. oltre § 3);

b) al parere dei '*periti religionum iurisque publici*', i quali, con riferimento alle elezioni consolari del 176 a.C., sostennero che il *consul suffectus* non avrebbe potuto convocare legittimamente i comizi consolari, in assenza dei consoli ordinari, deceduti entrambi; parere verosimilmente formulato, come ho chiarito altrove, in base al coordinamento del principio '*par maiorve potestas*' con il principio '*auspicia ad patres redeunt*' (Liv. 41.18.16):¹¹ coordinamento che sottende e implica, ovviamente, l'autonomia e la discrezionalità dell'*iter* argomentativo rispetto ai precedenti e alla correlata prassi;

c) alle riflessioni di Marco Terenzio Varrone sulla distinzione fra *vocatio* e *prensio* (Gell., *N. A.* 13.12.6) e sul controverso tema della legittimità o meno della *in ius vocatio* dei magistrati forniti di semplice *potestas* (Gell., *N. A.* 13.13.4);

d) all'enunciato decemvirale '*quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esto*', oggetto di dispute interpretative non soltanto nell'ambito della dialettica politico-costituzionale fra gli organi di governo (cfr. oltre § 3), ma anche in quello della riflessione tecnico-professionale svolta da *iuris publici periti*, al fine di valutarne l'incidenza su due clausole, di norma inserite nelle deliberazioni legislative, al precipuo scopo di limitarne l'efficacia abrogativa nei confronti di precedenti disposizioni di *ius civile* o di *ius sacrum*. Mi riferisco alle notissime clausole: a) '*si quid ius non esset rogarier eius ea lege nihil rogatum*'; b) '*si quid sacri sancti est quod non iure sit rogatum eius hac lege nihil rogatur*'. Com'è possibile dedurre da diversi scritti di Cicerone,¹² e, in particolare, da un brano della *pro Balbo* 14.33, tali clausole, lungi dal sancire, com'è stato ripetutamente sostenuto, l'inderogabilità comiziale del *ius civile* e del *ius sacrum*, costituivano strumenti di autolimitazione del potere deliberativo dei comizi, inseriti al preciso scopo d'impedire che, in assenza di espresse clausole di salvaguardia, il principio decemvirale, univocamente richiamato da Cicerone, comportasse l'abrogazione implicita di disposizioni di *ius civile* o di *ius sacrum*: '*De quibus igitur etiamsi latum esset nequem civem reciperemus, tamen id esset quod postea populus iussisset, ratum neque quicquam illis verbis si quid sacrosanctum est esse exceptum videretur, de iis cum populus Romanus nihil umquam iusserit, quicquam audes dicere sacrosanctum fuisse?*';

e) alle considerazioni, lucidamente svolte da Cicerone (nella sua qualità, ampiamente riconosciuta, di *publici iuris peritus* e non di semplice senatore), nel corso della seduta senatoria del 4 febbraio 43 a.C., dedicata alla proposta di C. Pansa di onorare, con una statua, il senatore e giurista Servio Sulpicio Rufo, il quale era morto nel corso di un'ambasceria senatoria ad Antonio. L'Arpinate, confutando il parere di Publio Servilio, secondo il quale, '*more maiorum*', l'onore di una stata sarebbe spettato, soltanto a chi fosse stato ucciso con il ferro nell'espletamento di un'ambasceria, obiettò che non sarebbe stato ragionevole limitarsi

della repubblica italiana». *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da Luigi Labruna, Napoli 2006, 651 ss.; ID., in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo storico-giurisdizionale*, cit., 48 ss.

¹¹ Sul brano liviano v. P. CERAMI, *Costituzione e interpretazione*, cit., 653 s.

¹² Cic., *pro Caec.* 33.95; *de domo* 40.60; cfr. Val. Prob., *De not. iur.* 3.13. Secondo A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino 1972, 96, la norma decemvirale attribuita da Cicerone e Livio alle XII Tavole non dovrebbe essere presa alla lettera.

a richiamare pedissequamente condotte esemplari degli antenati, ma che sarebbe stato necessario individuare, con evidenti scopi additivi, l'intento sotteso alle condotte stesse:

'Ego autem, patres conscripti, sic interpretor (si noti l'impiego del verbo in senso eminentemente tecnico-giuridico) sensisse maiores nostros ut causam mortis censuerint, non genus esse quaerendum. Etenim cui legatio ipsa morti fuisset, eius monumentum extare voluerunt, ut in bellis periculosis obirent homines legationis munus audacius. Non igitur exempla maiorum quaerenda, sed consilium est eorum, a quo ipsa exempla nata sunt explicandum' (Phil. 9. 1. 3).¹³

La predetta interpretazione del *mos maiorum*, efficacemente sostenuta da Cicerone, nel corso della menzionata seduta, con obiettivi di tipo essenzialmente additivo, fu approvata dall'assemblea senatoria.

2.3. Autonomia del *ius publicum* e della relativa interpretatio: esame esegetico di Cic., *de orat.* 1.46.201; 1.60.256; *Brut.* 77.267.

Credo, inoltre, che nei due brani del *De oratore* e in quello del *Brutus*, citati da Burdese, Cicerone, parlando di *'publici iuris auctoritas'*, di *'prudentia iuris publici'* e di *'antiquitatis memoria'*, di *'iuris publici antiquitatisque nostrae peritia'*, non abbia voluto elencarle in funzione di un puro e semplice collegamento culturale, al solo scopo di porre in evidenza il nodo intrinseco che intercorrerebbe fra storia, antichità e *scientia iuris*,¹⁴ bensì con il preciso e fondamentale obiettivo di proclamare l'autonomia delle discipline (*artes*) sottese alle locuzioni in questione, nella misura in cui esse erano contraddistinte dalla peculiarità dei rispettivi contenuti teorici e pratici, che ne delimitavano rigorosamente – come afferma Cicerone, nel proemio del secondo libro del *De oratore*, parlando in prima persona (2.1-2.5) – i confini, ad eccezione dell'eloquenza, che postulava, secondo l'Arpinate, una cultura universale, estesa ben oltre i confini della *dicendi doctrina*.¹⁵

Mi sembra, pertanto, essenziale procedere all'esame esegetico dei predetti brani:

Cic., *de orat.* 1.46.201: *Iam illa non longam orationem desiderant, quam ob rem existimem publica quoque iura, quae sunt propria civitatis atque imperii, tum monumenta rerum gestarum et vetustatis exempla oratori nota esse debere. Nam ut in rerum privatarum causis atque iudiciis depromenda saepe oratio est ex iure civili et idcirco, ut ante diximus oratori iuris civilis scientia necessaria est, sic in causis publicis iudiciorum, contionum, senatus omnis haec et antiquitatis memoria et publici iuris auctoritas et regendae rei publicae ratio ac scientia tamquam aliqua materies iis oratoribus, qui versantur in re publica, subiecta esse debent.*

¹³ Sul punto cfr. P. CERAMI, *Prassi e convenzioni costituzionali nel sistema della libera res publica romana*, in AUPA 47, 2002, 130 ss.; ID., in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo*, cit., 104 ss.

¹⁴ In dottrina, con specifico riferimento ai problemi costituzionali e, più in generale, pubblicistici, si è parlato, infatti, di «nodo intrinseco fra *historia* e *scientia iuris*». Così M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 10.

¹⁵ Cic., *de orat.* 2.1-2.5: *Illud autem est huius institutae scriptionis ac temporis neminem eloquentia non modo sine dicendi doctrina, sed ne sine omni quidem sapientia florere umquam et praestare potuisse. Etenim ceterae fere artes se ipsae per se tuentur singulae; bene dicere autem, quod est scienter et perite et ornate dicere, non habet definitam aliquam regionem, cuius terminis saepe teneatur.*

Cic., *De orat.* 1.60.256: *Reliqua vero etiam si adiuvant, historiam dico et prudentiam iuris publici et antiquitatis iter et exemplorum copiam, si quando opus erit, a viro optimo et istis rebus instructissimo familiari meo Congo mutuabor.*

Cic., *Brut.* 77.267: *Appius Claudius, socer tuus, conlega et familiaris meus: hic iam et satis studiosus et valde cum doctus tum etiam exercitatus orator et cum auguralis tum omnis publici iuris antiquatissime nostrae peritus fuit.*

I primi due brani s'innestano in una discussione sulla natura e sugli scopi dell'eloquenza (*ars dicendi*), svoltasi nel settembre del 91 a.C., durante i ludi romani, nella villa tuscolana dell'oratore Lucio Licinio Crasso, maestro di Cicerone. Parteciparono al dibattito lo stesso Crasso, l'oratore Marco Antonio e alcuni loro amici (Quinto Mucio Scevola l'Augure, Aurelio Cotta, Publio Sulpicio Rufo).

Crasso e Antonio sostennero, nel corso della discussione, due diverse e opposte tesi.

Secondo il primo, portavoce di Cicerone, l'esercizio dell'oratoria presupponeva e richiedeva una vasta cultura, estesa:

a) al diritto civile (*iuris civilis scientia*), per quanto concerneva l'attività che l'oratore doveva svolgere nell'espletamento del suo compito di patrocinatore dei propri clienti nelle *causae* forensi civili;

b) a tutti i comparti del diritto pubblico (*publica iura, quae sunt propria civitatis atque imperii*), unitariamente denotati – come preciserò, *ex professo*, in seguito [cfr. oltre, § 2.5] – con la locuzione '*publici iuris auctoritas*'; ai principi e alle regole in tema di gestione degli interessi pubblici (*regendae rei publicae ratio ac scientia*); alla storia (*monumenta rerum gestarum*); agli esempi e ai precedenti della tradizione antica (*antiquitatis memoria, vetustatis exempla*), per quanto concerneva l'impostazione e lo svolgimento delle orazioni forensi o giudiziarie, pronunciate in *causae* criminali, e di quelle politiche, pronunciate nel corso delle assemblee popolari (*contiones*) e delle sedute senatorie.

Per Marco Antonio, invece, sarebbe stato sufficiente che gli aspiranti oratori fossero capaci di usare parole gradevoli all'ascolto e di argomentare in modo convincente nel corso delle ordinarie cause forensi: *verbis ad udiendum iucundis et sententiis ad probandum accommodatis, uti possit in causis forensibus atque communibus*; e che fossero dotati altresì di buona voce, di abilità gestuale e di grazia: '*eumque esse praeterea instructum voce et actione et lepore quodam*' (*de orat.* 1.49.213). Ne consegue che per Antonio l'eloquenza costituiva, al pari delle '*ceterae fere artes*', che '*se ipsae per se tuentur singulae*' (cfr. *de orat.* 2.1.5, trascritto nella nt. 15), un'ars autonoma, con la conseguenza, esplicitamente evidenziata da lui stesso, a corollario del suo discorso nel brano sopra trascritto (*de orat.* 1.60.256), che, nel caso in cui egli, nell'esercizio dell'attività di oratore, avesse avuto bisogno di utilizzare argomenti di storia, di diritto pubblico e di antichità romane (*antiquitatis iter et exempla*), si sarebbe avvalso della consulenza del suo amico Giunio Congo Graccano,¹⁶ espertissimo di diritto pubblico (oggetto dei suoi *Libri de potestatibus*), nonché di storia e di antichità romane (oggetto dei suoi *Commentarii*).¹⁷

¹⁶ L'appellativo «Graccano» discendeva verosimilmente dalla sua amicizia con Caio Gracco; così, appunto, Plin. maior, *Nat. Hist.* 33.9.36.

¹⁷ Varr., *de lingua lat.* 6.9.95 menziona espressamente i suddetti *Commentarii* a proposito delle formalità

Considerazioni non dissimili possono essere formulate con specifico riguardo al brano del *Brutus*, opera dialogica, consistente in una rassegna degli oratori romani, dalla genesi della *libera res publica* al 46 a.C., anno della sua stesura.

Nel brano Cicerone ricorda Appio Claudio (suocero di Bruto e fratello di Clodio, avversario di Cicerone, e di Clodia), il quale, in perfetta sintonia con l'inderogabile necessità, per l'oratore, di una cultura universale, vigorosamente propugnata da Crasso (*de orat.* 1.46.201) e da Cicerone (*de orat.* 2.2.5), si distinse non soltanto come oratore diligente, colto e ricco di esperienza, ma anche come esperto di diritto augurale (era stato, peraltro, collega di Cicerone nel collegio degli *Augures*) e, più in generale, di tutto il diritto pubblico, *civitatis atque imperii*.¹⁸

Mi sembra, pertanto, che, coordinando il brano del *Brutus* con i due brani del *De oratore* 1.46.201 e 1.60.256, si possa ragionevolmente affermare che il *ius publicum* e, conseguentemente, la sua *interpretatio*, erano pacificamente considerati, almeno al tempo di Cicerone, come specifici ed esclusivi campi dell'*ars publici iuris*, contraddistinta, in quanto disciplina autonoma, da precisi confini (*cuius terminis saepta teneatur. de orat.* 2.2.5); e, pertanto, nettamente diversa sia dall'oratoria, sia dalla storia generale e dalle antichità romane, fermo restando che il *publici iuris peritus*, in sede d'interpretazione di principi, regole e istituti di diritto pubblico, avrebbe potuto attingere ad altri settori disciplinari, e segnatamente, alla *historia* e all'*antiquitatis memoria*¹⁹ o direttamente, qualora ne avesse posseduto una adeguata conoscenza personale, o indirettamente, tramite la consulenza dei rispettivi esperti.

2.4. Esame del rapporto fra *iuris publici interpretatio* e ricordo del passato: esegesi di Liv. 27.8.7-10.

Alla luce di questo primo risultato (autonomia del *ius publicum* e della relativa *interpretatio*), è ora possibile procedere all'esame del rapporto intercorrente fra '*iuris publici interpretatio*' e ricordo del passato, a prescindere dalla tipologia dei soggetti interpretanti, esponenti politici o *iuris periti*.

dell'*inlicium*: '*Hoc ipsum inlicium scriptum inveni in M. Iunii Commentariis*'. Sulla biografia di Giunio Congo Graccano e sui suoi *Libri de potestatibus* cfr. M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 14 ss., 55 s.

¹⁸ Il diritto pubblico comprendeva, già al tempo di Cicerone, diversi comparti normativi, ricollegabili, rispettivamente, alla materia dei *sacra et sacerdotes* e a quella dei *magistratus*. Dalla prima derivavano, oltre al *ius pontificium*, il *ius augurale* e il *ius fetiale*. Quest'ultimo costituiva il diritto sovranazionale romano, su cui v., da ultimo, DAL RI L., *Ius fetiale. As origines do direito internacional no universalismo romano*, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2011, 362. Dalla seconda, intendendo e assumendo qui il segno '*magistratus*' nell'ampia accezione di organi politico-costituzionali, derivano il *ius magistratum*, che concerneva l'insieme dei principi e delle regole relativi alle cariche laico-politiche (*honores*), che rientravano nel *cursum honorum* e a quelle dei governatori provinciali (proconsoli e propretori); e il complesso di norme, principi e regole che disciplinavano la composizione, le attribuzioni e lo svolgimento delle funzioni del senato (*ius senatorium*) e delle assemblee popolari. V., in proposito, P. CERAMI, *Potere*³, cit., 39 ss.

¹⁹ Basti pensare, in tal senso, alla fattualità e alla storicità del costituzionalismo romano; al rilievo politico costituzionale degli *exempla* e delle singole personalità politico-militari; alla genesi e allo sviluppo delle *necessitudines*.

Orbene, che l'*interpretatio* dei *mores* e degli *instituta maiorum* abbia svolto a Roma un ruolo essenziale nella formazione e nello sviluppo dell'esperienza costituzionale della *res publica* è un dato incontestabile. Non a caso Catone il Censore poté, a suo tempo, orgogliosamente affermare che la *constitutio* della *civitas Romana*, a differenza delle *constitutiones* delle *ceterae civitates*, si era formata non '*uno tempore*', per opera di singole personalità politiche, '*legibus atque institutis suis*', ma '*rerum usu ac vetustate*', nel corso di parecchi secoli e generazioni: '*aliquot constituta saeculis et aetatibus*' (Cic., *de re publ.* 2.1.2-3).

Mi sembra, però, altrettanto incontestabile che la storicità delle strutture organizzative di Roma se, da un lato, sottende e implica il valore genetico ed euristico dei '*vetustatis exempla*', non consenta, dall'altro, di attribuire agli stessi una valenza vincolante e totalizzante.

Emblematico ed illuminante mi sembra, in tal senso, il seguente brano degli Annali di Tito Livio, concernente una '*contentio de iure publico*' fra il *flamen Dialis* C. Valerio Flacco e il pretore Publio Licinio Varo, circa il preteso diritto del ministro di Giove (il *flamen Dialis*, appunto) di partecipare alle sedute del senato, pur in assenza di una formale iscrizione degli stessi nelle liste senatorie:²⁰

Liv. 27.8.7-10: «*Huis famae consensu flatus (C. Valerius Flaccus) ad iustam fiduciam sui rem intermissam per multos annos ob indegnitatem flaminum priorum reperivit, ut in senatum introiret. 8. Ingressum eum curiam cum P. Licinius praetor inde eduxisset, tribunos plebis appellavit. Flamen vetustum ius sacerdotii repetebat: datum id cum toga praetexta et sella curulli ei esse. 9. Praetor non exoletis vetustate annalium exemplis stare ius, sed recentissimae cuiusque consuetudinis usu volebat: nec patrum nec avorum memoria Dialectem quemquam id ius usurpasse. 10. Tribuni rem inertia flaminum oblitteratam ipsis, non sacerdotio damno fuisse cum aequum censuissent, ne ipso quidem contra tendente praetore, magno adsensu patrum plebisque flaminem in senatum introduxerunt, omnibus ita existimantibus magis sanctitate vitae quam sacerdotii iure eam rem flaminem obtinuisse*».

Valerio Flacco, nominato dal pontefice massimo P. Licinio Crasso, nel 209 a.C., flamine di Giove, fidando nella generale stima che gli aveva procurato il suo eccezionale impegno nella cura dei sacrifici e delle cerimonie religiose (Liv. 27.8.7), ritenne giustificato (verosimilmente nel 208 a.C.) avvalersi di una prerogativa da molto tempo caduta in desuetudine a causa dell'indegnità dei precedenti flamine: quella di partecipare alle sedute senatorie (*ius introeundi in senatum*). Introdottosi nella Curia, Flacco ne fu espulso immediatamente dal pretore Publio Licinio Varo.²¹

La *contentio de iure publico* che coinvolse i titolari di due uffici pubblici, la cui sfera d'azione attecchiva '*ad civitatis statum*' (Cic., *de leg.* 2.12.30), ancorché pertinente, rispettivamente, alla cura degli aspetti religiosi-sacrali e laico-politici della *gestio rei publicae*, era

²⁰ Del brano di Livio mi ero già occupato in alcuni miei precedenti scritti: P. CERAMI, *Breviter su Iul. 1.3.22 (Riflessioni sul trinomio lex, mos, consuetudo)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto*, cit., 130 s.; ID., *Prassi e convenzioni*, cit., 132 ss.; ID., in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo storico-giurisprudenziale*, cit., 114 ss. Cfr., inoltre, L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212 -183 a.C.)*, Napoli 2008, 163 ss.

²¹ L'identità del pretore non è sicura. V., in proposito L. FRANCHINI, *Aspetti*, cit., 179 ss., con ampio esame delle fonti e delle letterature.

essenzialmente incentrata su due diverse e opposte interpretazioni della prassi in tema di *'ius introendi in senatum'*. Il *flamen Dialis* addì il fondamento costituzionale della sua pretesa nella serie dei precedenti (*exemplis*)²², che si erano consolidati *'vetustate annalium'*. Il pretore, in considerazione del fatto che nessuno degli altri *Diales*, *'nec patrum nec avorum memoria'*, aveva reclamato più la prerogativa in questione, sostenne la tesi secondo cui la *recentissima consuetudo* avrebbe definitivamente travolto la prassi precedente.

Orbene, la soluzione prospettata dai tribuni (ai quali si era rivolto Flacco) e pienamente condivisa dal senato, dallo steso pretore e dall'opinione pubblica (*omnibus existimantibus*) – soluzione costituita dal conferimento a Flacco del *'ius introeundi in senatum'* –, appare ben distante dalle due opposte interpretazioni, giacché fu adottata e motivata *'intuitu personae'*, non già in base all'asserito (da Flacco) o confutato (dal pretore) *ius sacerdotii*, bensì in base alla preminente e determinante valutazione della probità della vita (*sanctitate vitae*) di Q. Valerio Flacco.

L'episodio attesta, in ultima analisi, che la prassi politico-costituzionale si risolveva e si concretava, nel sistema istituzionale della *libera res publica*, in regole descrittive e orientative, che erano reversibili, al pari delle *regulae* di diritto privato, e che non precludevano, ma anzi consentivano, l'adozione di soluzioni *ad hoc*,²³ sempre che queste ultime fossero giustificate da motivi di opportunità politica e sorrette dal generale consenso.²⁴

In tal senso, assume un notevole rilievo, nell'ambito della dialettica politico-costituzionale dell'età repubblicana, il binomio reversibile sotteso alle locuzioni *'contentio'*, *'disceptatio de iure publico'*,²⁵ *'ius controversum'*,²⁶ da un lato, e *'consuetudinis usu stat ius'*, dall'altro. Si tratta di un binomio sostanzialmente equivalente e simmetrico a quello sotteso, nell'ambito del diritto privato, a locuzioni del tipo *'de iure contentio'*, *'de iure dissen-*

²² *L'actus instituendi* coincide con l'*exemplum* di Numa Pompilio, il quale organizzò gli ordini sacerdotali e, in particolare, le funzioni dei tre flamini maggiori (*Dialis, Quirinalis, Martialis*). Cfr. Varr., *de lingua lat.* 7.3.45; Liv. 1.20.2-3; Plut., *Num. Pomp.* 7.9-10; 9-13.

²³ Così esplicitamente Cic., *de imp. Cn. Pomp.* 20.60: *'Non dicam (perché ritenuto superfluo) hoc loco maiores nostros ... semper ad novos casus temporum novorum consiliorum rationes accommodasse'*.

²⁴ Un caso di notevole risonanza, già presso i contemporanei, fu quello della *consecratio* del tempio della Concordia, celebrata nel 304 a.C. dall'edile Cn. Flavio, *summa invidia nobilium*, ma con l'unanime consenso popolare, che costrinse il pontefice massimo Cornelio Barbatto a dettare al celebrante le parole della formula (*verba praeire*), in contrasto con il *mos maiorum*: *'aedem Concordiae in area Volcani summa invidia nobilium dedicavit; coactusque consensu populi Cornelius Barbatas pontifex maximus verba praeire, cum more maiorum negaret nisi consulem vel imperatorem posse templum dedicare'* (Liv. 9.46.6). Sul punto v. L. FRANCHINI, *Aspetti*, cit., 190 ss. e ntt. 324 e 330, 294 e nt. 628.

²⁵ Cic., *pro Balbo* 28.64; Liv. 2.56.12; 3.32.7; 4.6.3; 4.30.15; 19.7.2; 31.9.5.8.

²⁶ Cfr. Liv. 3.55.3: *cum velut in controverso iure esset tenerentur patres plebi scitis, legem centuriatis comitiis tulere ut quod tributim plebes iussisset populum teneret* (a proposito della dibattuta questione se i patrizi fossero tenuti o meno ad osservare le deliberazioni della plebe). Sul punto P. CERAMI, *Il 'ius controversum' nello sguardo dei moderni*, in V. MAROTTA e E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*. Atti del Convegno Firenze 21-23 ottobre 2010. *Fra Oriente e Occidente*, Roma 2010, 400 ss.

tio',²⁷ e 'ius controversum',²⁸ da un lato, e 'ius receptum' e 'hoc iure utimur',²⁹ dall'altro, nel quale confluivano e s'integravano, al tempo stesso, tanto nell'ambito del diritto pubblico, quanto in quello del diritto privato, tradizione e innovazione;³⁰ certezza (intesa come aspirazione all'oggettività) e concretezza (intesa come aspirazione alla flessibilità) dell'ordinamento giuridico.

2.5. Obiezioni sull'asserita mancanza di fondamenti razionali per la giustificazione della prassi politica.

Ciò posto, mi sembra necessaria una breve riflessione sull'asserita mancanza di fondamenti razionali per la giustificazione della prassi politica.

Sotto questo profilo, giova richiamare l'attenzione su un brano dell'orazione ciceroniana 'De imperio Cn. Pompei', pronunciata nel 66 a.C. dinanzi al popolo a sostegno della *rogatio* del tribuno della plebe C. Manilio, volta ad attribuire il comando della guerra contro Mitridate e Tigrane a Gneo Pompeo, il quale aveva portato a termine vittoriosamente la guerra contro i pirati. Si tratta di un brano che assume, nell'ottica qui perseguita, una valenza generale, che esorbita dal caso specifico, nella misura in cui enuclea espressamente le fondamentali direttive perseguite dai *maiores* nella selezione, valutazione e utilizzazione della prassi politica:

Cic., *de imp. Cn. Pomp.* 20.59-60: '*Sed in hoc ipso vehementissime dissentio (a Q. Catulo), quod quo minus certa est hominum ac minus diuturna vita, hoc magis res publica, dum per deos immortalis licet, frui debet summi viri atque virtute. 60. At enim ne quid novi fiat contra exempla atque instituta maiorum. Non dicam hoc loco maiores nostros semper in pace consuetudini, in bello utilitati paruisse, semper ad novos casus temporum novorum consiliorum rationes accomodasse, . . . ; in ipso Cn. Pompeio in quo novi constitui nihil volt Q. Catulus quam multa sint nova summa Q. Catuli voluntate constituta recordamini.*

Nel trascritto brano, incentrato essenzialmente sulla complessa e articolata ambivalenza di 'tradizione' e 'innovazione', Cicerone confuta l'opinione di Catulo, secondo cui '*ne quid novi fiat contra exempla atque instituta maiorum*', alla stregua e alla luce di due rilevanti e fondamentali direttive, costantemente (*semper*) seguite dei *maiores* nell'impiego e nella valutazione degli *exempla* e degli *instituta* della consolidata tradizione politica e costituzionale:

²⁷ Cfr., ad es., Cic., *De orat.* 1.56.238; 1.48.183; Pomp. D. 1.2.2.5.

²⁸ V., in proposito, M. BREONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, in *Atti Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, CDV 2008, Roma 2008, 819 ss.

²⁹ Su altre equivalenti espressioni denotative del consenso generale v. M. BREONE, *Ius controversum*, cit., 829 ss.

³⁰ Giova precisare, in proposito, che le frequenti *contentiones de iure publico*, fra personalità politiche e/o gruppi sociali, e la loro faticosa composizione, prima dello scoppio della crisi politico-costituzionale del 133 a.C., con la tenace ricerca, caso per caso, di soluzioni condivise, idonee a realizzare la *concordia civium et potestatum*, provano che l'intima essenza della storicità dell'esperienza costituzionale romana era costituita dalla singolare e complessa ambivalenza – non certo o, almeno, non sempre lineare - di tradizione e innovazione.

a) l'osservanza, in tempi normali (intesi e assunti sotto il duplice profilo, esterno e interno), della *consuetudo*, affermatasi in conseguenza e per effetto della stabilizzazione di una lunga e costante serie di *exempla*;

b) l'esigenza, per motivi di pubblica utilità (*utilitati paruisse*), di approntare, in circostanze eccezionali (non soltanto belliche, come mi sembra di poter desumere dal sintagma '*semper ad novos casus temporum novorum*'),³¹ soluzioni razionali (*consiliorum rationes*) coerenti con la specificità dei nuovi casi, imposti dai tempi nuovi e giustificati, in quanto tali, da speculari motivi di opportunità politica, atti a coagulare il più ampio consenso possibile.

Tenuto conto delle predette direttive, mi sembra ora agevole cogliere il senso profondo del discorso svolto in Cic., *de orat.* 1.46.201, nel punto in cui Crasso sostiene che l'oratore doveva conoscere, per una efficace impostazione delle sue orazioni giudiziarie (nei processi criminali) e politiche, non soltanto la storia e gli *exempla vetustatis*, ma anche, e soprattutto, la '*publici iuris auctoritas*' (comprendente gli *iura propria civitatis atque imperii*, e, cioè, l'ordinamento della *civitas Romana* e degli ordinamenti dei territori conquistati) e la '*ratio ac scientia regendae rei publicae*'.

Orbene, così argomentando, Cicerone intese evidenziare, per bocca di Crasso, la marcata differenza che intercorreva fra la '*publici iuris auctoritas*' e la '*ratio ac scientia regendae rei publicae*', da un lato; e la storia e la '*memoria antiquitatis*', dall'altro.

La storia e la *memoria antiquitatis* fornivano agli oratori, agli esperti di diritto pubblico e agli organi di governo soltanto un materiale grezzo, consistente in una serie di eventi e condotte (*exempla*, accordi, genesi e sviluppo delle *necessitudines*), che, nel loro insieme, costituivano un magma giuridico.

L'effettiva valenza tecnico-giuridica di questo magma era, infatti, necessariamente subordinata al filtro dell'interpretazione, strettamente legata sia alla dialettica politica degli organi di governo e dei gruppi sociali, sia alla perizia professionale di giuspubblicisti, più o meno politicamente orientati, come Sempronio Tudidano e Giunio Congo Graccano [quest'ultimo specificamente menzionato da Antonio nel brano, sopra trascritto, del *De oratore* (1.60.126)].

L'interpretazione politica, stabilizzandosi nel tempo, si concretava, a sua volta, in una serie di vere e proprie regole consuetudinarie, di tipo descrittivo e orientativo, che fungevano da parametri costituzionali, e cioè da 'criteri di valutazione' per accertare, in rapporto ai singoli casi, la legittimità rituale (intesa come conformità a modelli di azioni tipizzate) delle soluzioni da adottare, previo accertamento della convenienza politica degli stessi criteri e della loro idoneità a suscitare il più ampio consenso.

Conseguentemente, la *publici iuris auctoritas* e la *ratio ac scientia regendae rei publicae* si distinguono dall'*historia* e dall'*antiquitatis memoria* perché il loro oggetto non è costituito da

³¹ Depone, in particolare, nel predetto senso il periodo finale '*in ipso . . . recordamini*', in cui Cicerone, dopo aver ricordato (nella parte non trascritta, compresa fra il verbo *accomodasse* e la frase finale) una serie di casi risolti in senso contrario alla tradizione - come l'affidamento a un unico generale della guerra punica e iberica; la distruzione di Cartagine e Numanzia, ad opera di Scipione; le guerre contro Giugurta e contro i Cimbri e i Teutoni, affidati a Mario -, evidenzia esplicitamente che allo stesso Pompeo erano stati già attribuiti, con il pieno assenso dello stesso Catulo, poteri eccezionali, quali il diritto di celebrare (*ex senatus consulto*) il trionfo quando era ancora un semplice *equus Romanus*, e, soprattutto, sempre *ex senatus consulto*, la *solutio a legibus* in materia di '*cursus honorum*' (*de imp. Cn. Pomp.* 21.62).

un puro e semplice magma giuridico, ma, rispettivamente, da un complesso di regole consuetudinarie sostanzialmente reversibili (*publici iuris auctoritas*), e da criteri logico-operativi (*ratio*) e cognizioni professionali (*scientia*),³² predisposti e destinati alla cura degli interessi pubblici (*regendae rei publicae*).

Mi sembra ora opportuno, a chiarimento della predetta distinzione, procedere a una breve puntualizzazione del senso del sintagma ciceroniano '*publici iuris auctoritas*'. Adoperando il segno '*auctoritas*', Cicerone volle evidenziare, a parer mio, che il contenuto del diritto organizzativo della comunità politica romana [e, cioè, come dice Ulpiano (1 *inst.* D. 1.1.1.2), del *ius, quod ad statum rei Romanae spectat*] non era costituito da norme incondizionate e inderogabili, ma da regole descrittive e orientative, fondamentalmente reversibili, come ho già detto, che si limitavano, in quanto tali, a fornire agli uomini di governo e ai gruppi sociali modelli di azioni tipizzate, idonei a conferire legittimità rituale (*augere* = rafforzare) alle decisioni da adottare, dopo averne discrezionalmente ponderato la convenienza e la risonanza politica.

In questa sua specifica accezione, regolativa e rafforzativa, il termine *auctoritas* ricorre altresì in altri luoghi dell'opera ciceroniana per denotare la funzione e lo scopo di altri fattori di produzione giuridica (*viae iuris constituendi*, come dirà Pomponio, *l. s. ench.* D. 1.2.2.11): *leges publicae populi Romani*,³³ *senatus consulta* d'indirizzo politico-costituzionale,³⁴ editti magistratuali,³⁵ *sententiae et opiniones* di esperti (*periti*) di *ius publicum*³⁶ e/o di *ius privatum*.³⁷

Orbene, limitando qui il discorso all'età della *libera res publica*, se l'*auctoritas iuris publici* riflette ed evoca, nell'esperienza politico-costituzionale di quel tempo, il diritto consolidato (*consuetudinis usu stat ius*), la *ratio* e la *scientia regendae rei publicae* costituiscono gli strumen-

³² Non a caso, ad esempio, Cicerone nel *De senectute*, parlando di Q. Fabio Massimmo il Temporeggiatore (per bocca di Catone il censore), il quale aveva riconquistato, nel 209 a.C., Taranto, che era stata occupata dai Cartaginesi, distingue la sua ampia conoscenza (*notitia*) della antichità dalla sua cognizione tecnico-professionale (*scientia*) del diritto augurale: '*Multa in eo viro praeclara cognovi . . . , qui sermo, quae praecepta, quanta notitia antiquitatis, scientia iuris augurii!*' (*de senect.* 4.12). Egli, infatti, nel suo specifico ruolo professionale di augure aveva affermato che le cose gestite con ottimo auspicio servono alla salvezza dell'intera comunità politica, mentre le cose fatte contro la comunità politica sono gestite contro gli auspici: '*dicere ausus est optimis auspiciis ea geri quae pro rei publicae salute gererentur, quae contra rem publicam ferrentur contra auspicia ferri*' (*de senect.* 4.11).

³³ Cic., *de orat.* 1.44.194: *et docemur non infinitis concertationumque plenis disputationibus, sed auctoritate nutuque legum domitas habere libinidines*; 1.44.195: *bibliothecas mehercules omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontis et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare*.

³⁴ Cfr., ad es., Cic., *de leg.* 3.10.25: *ut auctoritati principum cederet*; 3.17.39: *auctoritas bonorum* (appartenenti al ceto senatorio) *retinetur*; in Verr.: II.5.171: *Senatores populi Romani, legum et iudiciorum et iuris auctores*. In senso equivalente v. Liv. 27.6.7: *ex auctoritate patrum ad plebem latum*; 42.27.5: *ex auctoritate senatus praetor adesse iuberet*. Per quanto attiene al potere d'indirizzo e di coordinamento politico-costituzionale del senato rinvio al mio contributo già citato sopra, nella nt. 7.

³⁵ Cic., *pro Caecina*, 22.63: *sententia atque auctoritas*, con riferimento all'*interdictum de vi armata*.

³⁶ Cic., *ad fam.* 6.1.5: *auctoritatibus nostris de iure publico disputari*.

³⁷ Cic., *pro Caecina* 23.63: *te dicere iuris consultorum auctoritati obtemperare non oportere*. in Verr. II.1.42.107: *auctoritate omnium qui consulebantur*.

ti essenziali del costante e progressivo adeguamento del diritto stabilizzato ‘*ad novos casus temporum novorum*’. Sta essenzialmente in ciò l’essenza della storicità e della fattualità della *consuetudo rei publicae*, nel periodo compreso dal crollo del *regnum* alla sua irreversibile crisi.

3. *L’interpretatio del ius quod ad statum rei Romanae spectat* fra dialettica politica degli organi di governo e delle parti sociali e dibattito tecnico-giuridico dei *prudentes iuris publici*.

La casistica politico-costituzionale, pur nella varietà degli assetti istituzionali succedutisi nel predetto arco temporale, conferma pienamente, a parer mio, i dati che ho ritenuto di poter desumere dal brano dei libri ‘*Ab urbe condita*’ di Tito Livio (27.8.7-10) e dai brani del ‘*De oratore*’ (1.46.201) e dell’orazione ‘*De imperio Cn. Pompei*’ (20.59-60) di Marco Tullio Cicerone.

Com’è noto, nell’arco temporale compreso fra il crollo del regno (509 a.C.) e la genesi del principato (27 a.C.), l’assetto istituzionale della comunità politica romana mutò notevolmente, passando dalla ‘*dominatio patriciorum*’ (Liv. 4.5.1), contraddistinta dalla totale monopolizzazione di tutte le leve del potere (militare, politico, religioso, economico) da parte di una ristretta cerchia di famiglie patrizie, e dalla conseguente e speculare emersione dell’ordinamento plebeo (509-367 a.C.), alla lenta e progressiva affermazione dell’ordinamento patrizio-plebeo, incentrato sul ceto politico-sociale della *nobilitas* senatoria (367-202 a.C.). Il successivo periodo, contraddistinto dalla definitiva stabilizzazione dell’ordinamento patrizio-plebeo, rappresenta l’apogeo della *libera res publica* (202-133 a.C.), cui seguì, subito dopo, la sua lunga, drammatica e irreversibile crisi politico-istituzionale.

Nel corso del primo periodo le aspre *contentiones de iure publico* fra patrizi e plebei (guidati, rispettivamente, dai rappresentanti del governo oligarchico e dai tribuni plebei) si contraddistinsero per i diversi e opposti motivi addotti per giustificare o contestare la prassi politica.

Il patriziato e, in particolare, gli esponenti del governo oligarchico, identificando i propri interessi con quelli dell’intera comunità cittadina, addussero a giustificazione della prassi politica, il principio dell’*agere auspicio*, unanimemente considerato come requisito essenziale e imprescindibile per conferire legittimità rituale all’azione-potere (sotto il duplice profilo del fondamento e dell’esercizio). Alla luce di questo principio, ritenuto dal patriziato inscindibilmente connesso alla *dignitas generis* e alla *religio sacrorum*, gli esponenti del governo oligarchico sostennero che la gestione degli *auspicia populi Romani* spettasse solo ed esclusivamente ai patrizi, con la conseguente esclusione dei plebei da tutte cariche civili e religiose della *civitas*: ‘*quod nemo plebeium consulem fieri non oporteret*’ (Liv. 4.6.2; cfr. pure Cic., *de domo sua* 14.38).

I plebei, per contro, pur ammettendo senza obiezione alcuna, il valore legittimante dell’*agere auspicio*, contestarono energicamente la pretesa del patriziato di gestire in via esclusiva gli *auspicia populi Romani*, come se i plebei fossero stati invisibili agli dei immortali: ‘*quod auspicari, tamquam invisibili dis immortalibus, negarentur posse*’ (Liv. 4.6.3).

Orbene, nel quadro generale di questo primo periodo assumono particolare rilievo le notissime leggi *Valeriae Horatiae* del 449 a.C., assai dibattute in dottrina.

Preso atto, dopo la parentesi del decemvirato legislativo (451-450), della difficoltà di realizzare la parità politica fra patrizi e plebei, in conseguenza e per effetto del fallito tentativo di mutare, per la seconda volta, la ‘*forma civitatis*’ (Liv. 3.33.1), Lucio Valerio e Marco Orazio si limitarono opportunamente a formalizzare e a razionalizzare la dualità degli ordinamenti,

patrizio e plebeo, con tre distinte ma complementari leggi: ‘*de plebiscitis*’,³⁸ ‘*de provocatione*’³⁹ e ‘*de tribunicia potestate*’.

In questa sede mi occuperò specificamente soltanto di quest’ultima legge, per due importanti ordini di motivi, che incidono notevolmente sul tema qui affrontato: a) anzitutto, perché il suo enunciato provocò subito un vivace dibattito ermeneutico, protrattosi fino al tempo di Tito Livio, al quale presero parte anche giureconsulti esperti di diritto pubblico;⁴⁰ b) in secondo luogo, perché le fonti in materia, non si limitano alla semplice menzione degli opposti orientamenti, ma offrono anche alcuni interessanti spunti per tentare di risalire alle ragioni sottese alle contrapposte argomentazioni ermeneutiche.

Le fonti principali sono le seguenti:

Liv. 3.55.6-12: *Et cum plebem hinc provocatione, hinc tribunicio auxilio satis firmasset, ipsis quoque tribunis, ut sacrosanti viderentur, cuius rei prope iam memoria aboleverat, relatis quibusdam ex magno intervallo caerimoniis renovarunt, 7. et cum religione inviolatos eos, tum lege etiam fecerunt, sancendo ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret. 8. Hac lege iuris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cui nocuerit sacrum sanciri; 9. itaque aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus, quod, etsi non iure fiat – noceri enim ei cui hac lege non liceat – tamen argumentum esse non haberi pro sacrosanto aedilem; 10. tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse. 11. Fuere qui interpretarentur eadem hac Horatia lege consulibus quoque et praetoribus, quia iisdem auspiciis quibus consules crearentur, cautum esse: iudicem enim consulem appellari. 12. Quae refellitur interpretatio, quod iis temporibus nondum consulem iudicem sed praetorem appellari mos fuerit.*

Fest., *de verb. sign.*, v. *Sacrosanctum* (L., 422. 17): *Sacrosanctum dicitur, quod iure iurando interposito est institutum, si quis id violasset, ut morte poenas penderet. Cuius generis sunt tribuni plebis aedilesve eiusdem ordinis; quod adfirmat M. Cato, in ea, quam scripsit, aediles plebis sacrosanctos esse.*

Fest., *de verb. sign.*, v. *Sacratae leges* (L., 422. 23): *Sacratae leges sunt, quibus sanctum est, qui[c]quid adversus eas fecerit, sacer alicui deorum sit cum familia pecuniaque. Sunt qui esse dicant sacratas, quas plebes iurata in monte Sacro sciverit.*⁴¹

³⁸ Sulla *lex Valeria Horatia de plebiscitis*, la cui storicità è stata, a torto, contestata, rinvio a quanto ho precisato nel mio contributo ‘*Il ius controversum*’ cit., 400 ss. (già citato sopra, nella nota 26), 400 ss.

³⁹ Sulla *lex Valeria Horatia de provocatione* e sul rapporto con la *lex Valeria* del 509 e della *lex Valeria* del 300 a.C. v., in particolare, C. VENTURINI, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 16 ss., con ampia analisi della letteratura.

⁴⁰ S. MAZZARINO, *Intorno ai rapporti fra annalistica e diritto: problemi di esegesi e di critica testuale*, in *La critica del diritto. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto* I, Firenze 1971, 442, ravvisò nell’opinione dei *iuris interpretes*, intorno all’enunciato della legge Valeria Orazia, addirittura l’«esempio classico dell’interpretazione giuridica nell’ambito del diritto pubblico»; affermazione, questa, condivisa da F. SINI, *Interpretazioni giurisprudenziali in tema di inviolabilità tribunicia (A proposito di Liv. 3.55.6-12)*, in *Ius antiquum* I, 1996, 87 e nt. 42.

⁴¹ Cfr. Liv. 2.33.3: *Sunt qui duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant, ibique sacratam legem*

Cic., *pro Balbo* 14.33: *Primum enim sacrosanctum esse nihil potest, nisi quod populus plebesse sanxerit; deinde sanctiones sacrosanctae sunt aut genere ipso et obtestatione legis aut consecratione poenae, quum caput eius qui contra facit, consecratur.*

Dei trascritti testi ho avuto già modo di occuparmi analiticamente in altra sede.⁴²

In questa sede mi limiterò, pertanto, a una breve puntualizzazione delle argomentazioni addotte a sostegno dei due opposti indirizzi ermeneutici, uno dei quali è attribuito, da Livio, ad anonimi *'iuris interpretes'*; sintagma, questo, che ritengo che possa essere plausibilmente imputato all'attività tecnico-professionale svolta da *'iuris prudentes'*.⁴³

Gli indirizzi in questione sono costituiti da due diverse e opposte argomentazioni ermeneutiche, sostenute rispettivamente dai *iuris interpretes*, menzionati da Livio, e da Catone il censore, menzionato dal lessicografo Festo nella voce *'sacrosanctum'* del suo *'De significazione verborum'*.

Livio, dopo un breve cenno al contenuto delle prime due leggi, che erano state approvate dai comizi centuriati (Liv. 3.55.3), in seguito alle trattative intercorse fra il senato e la plebe (Liv. 3.53-54), ritenne opportuno evidenziare che l'obiettivo fondamentale della *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* era stato essenzialmente quello di riaffermare l'inviolabilità dei tribuni della plebe, che era stata sancita, per la prima volta, unilateralmente dalla plebe sul monte Sacro, nel 494 a.C. (Fest. 422.23; Liv. 2.33.1-2; 3.55.10), con una deliberazione (plebiscito) rafforzata e garantita con una *sanctio sacrosancta* (cfr. Cic., *pro Balbo* 14.33), che si risolveva nell'impiego di un rito di tipo magico-religioso (*caerimonia*), culminante nel *ius iurandum*, con il quale s'invocava la volontà divina a tutela dell'oggetto del rito giurato e le cui conseguenze erano costituite, appunto, dalla qualifica di *sacrosanctus* per la persona contemplata nella decisione giurata e dalla *sacratio capitis* dell'offensore. Specificamente Livio, richiamando l'attenzione sulla *renovatio* dei riti (*caerimoniis revovarunt*), dei quali si era quasi spento il ricordo, intese porre in evidenza, a mio avviso, che la *lex Valeria Horatia* del 449, al pari della *lex sacrata plebea* del 494, era stata adottata con l'impiego delle medesime formalità rituali (*ius iurandum* e *sacratio capitis eius qui contra fecit*),⁴⁴ come peraltro attesta il lemma di Festo (L. 422.17): *'Sacrosanctum dicitur, quod iure iurando interposito est institutum, si quis id violasset, ut morte poenas penderet'*.

latam. V. pure Dion. Halic. 6.89.1-4, che parla espressamente di accordi fra senato e plebe, seguiti da un plebiscito rafforzato dal *ius iurandum* del concilio plebeo.

⁴² P. CERAMI, *Potere*³, cit., 117 ss., 123 s. (per le due *species* di *sanctio sacrosancta* di cui parla Cicerone nella *pro Balbo*, 14.33); ID., in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo*, cit., 305 ss. In proposito, v. ora L. GAROFALO, *Studi sulla sacertas*, collana *L'arte del diritto*, Padova 2005, 53 ss, con ampia analisi delle fonti e della letteratura.

⁴³ Così pure B. ALBANESE, *'Sacer esto'*, in BIDR 91, 1988 (pubbl. 1992), 163, (= *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 21), secondo cui Livio espresse il proprio punto di vista «anche sulla base di trattazioni giurisprudenziali»; *adde* C. MASI DORIA, *Spretum imperium*, Napoli 2000, 244 e nt. 120; L. GAROFALO, *Studi*, cit., 56, e nt. 18.

⁴⁴ Sotto questo profilo, tenuto conto della *renovatio caerimoniatarum* del 494 a.C. (comprensiva del *ius iurandum* e della *sacratio capitis*, come attesta il plurale), esplicitamente evidenziata da Livio, non mi sembra fondata l'affermazione di P. MAROTTOLI, *Leges sacratae*, Roma 1979, 89 nt. 4, secondo il quale «la connessione di *lex sacrata* e *ius iurandum*» condurrebbe a «un esito impraticabile: la coesistenza, nel pensiero classico, di due tipi di *lex sacrata*». Diversamente R. SANTORO, *Potere ed azione nell'antico diritto romano*, in AUPA 30, 1967, 487 ss., secondo cui le fonti forniscono due diverse nozioni di *lex sacrata*, collegate rispettivamente al *ius iurandum* e alla *essecratio*.

In conseguenza e per effetto della *renovatio caerimoniarum*, dal 449 a.C. in poi, i tribuni furono considerati inviolabili non soltanto in base all'originaria deliberazione giurata della plebe, che aveva vincolato anche i patrizi in forza dei condivisi valori sacrali (*religione*), ma anche in base ad una *lex sacrata* dell'intero *populus Romanus* (Cic., *pro Balbo* 14. 33; cfr. pure *de off.* 3.31.111), approvata anch'essa con l'impiego delle originarie formalità rituali.

Ristabilita così la *concordia civium et potestatum* fra patrizi e plebei, a distanza di molte generazioni, forse fra il III e il II secolo a.C., e, quindi, nel quadro istituzionale dell'ordinamento patrizio-plebeo, che si era affermato gradualmente, in seguito all'accordo politico del 367 a.C. (*lex Licinia Sextia de consule plebeio*), la *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* suscitò contrasti interpretativi (*ius controversum*) fra gli esperti di diritto pubblico di diverso orientamento politico.

Le divergenze interpretative riguardarono essenzialmente il punto dell'enunciato in cui si sanciva *'ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familiam ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret'*.⁴⁵

A commento dell'enunciato, Livio ritenne opportuno riferire le divergenti opinioni di due gruppi di giuristi, riconducibili entrambi, a parer mio, al ceto politico della *nobilitas*.

In base al punto di vista di un primo gruppo, ancora diffuso al tempo dello stesso Livio (come attesta il presente *'negant'*),⁴⁶ nessun magistrato plebeo sarebbe stato inviolabile ai sensi dell'enunciato della *lex Valeria Horatia*, la quale si sarebbe limitata a considerare *sacer* chi avesse recato offesa ai tribuni, agli edili e ai *iudices decemviri*, collegio magistratuale «ancor oggi misterioso». ⁴⁷ Soltanto i tribuni della plebe sarebbero stati sacrosanti e, quindi, inviolabili, ma non già in forza della *lex* del 449, bensì in forza del *'vetus ius iurandum plebis'* del 494 a.C.

Si tratta, a parer mio, di un'interpretazione strumentale e contorta;⁴⁸ strumentale, nella misura in cui appare palesemente ispirata all'obiettivo sotteso all'affermazione introdotta dall'*itaque*: *'aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus'*;⁴⁹ contorta, nella misura in cui minimizza l'antinomia logico-concettuale fra l'affermazione *'prendi ducique'* e l'ammissione

⁴⁵ Il ruolo fondamentale svolto dal predetto enunciato nel dibattito fra i *'iuris interpretes'* è stato evidenziato anche da O. LICANDRO, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni*, Torino 1999, 122, secondo il quale la *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* avrebbe sancito soltanto «la sacertà di colui che avesse recato offesa ai magistrati plebei».

⁴⁶ Così, in particolare, B. ALBANESE, *'Sacer esto'*, cit., 163 nt. 45, seguito da L. GAROFALO, *Studi*, cit., 56 e nt. 30.

⁴⁷ L'espressione è di L. GAROFALO, *Studi*, cit., 67 e ntt. 61-62, con letteratura.

⁴⁸ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* II.1³, Leipzig 1887, 486 nt. 2, ravvisò nell'affermazione dei *iuris publici interpretes* un cattivo ragionamento (schlechter argumentation), da cui scaturì la prassi della tarda repubblica. Diversamente S. MAZZARINO, *Intorno ai rapporti*, cit., 443 ss., secondo il quale l'opinione dei *iuris interpretes* sarebbe stata fondata all'analisi etimologico-grammaticale (*sacro sanctus = iure iurando*) e sulla prassi in forza della quale *habeat 'aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus'*. Ritengo, per contro, che la prassi in questione si sia formata proprio in conseguenza e per effetto della stabilizzazione (*consuetudinis usu*, argomentando da Liv. 27.8.9) della *'sententia'* dei menzionati *iuris interpretes*, politicamente legati all'ideologia della classe dirigente, e ancora prevalente al tempo di Livio.

⁴⁹ V., in proposito, L. GAROFALO, *Studi*, cit., 58 ss., con letteratura.

‘*noceri enim ei cui hac lege non liceat*’;⁵⁰ antinomia incontestabile anche nel caso in cui si voglia assumere l’illiceità derivante dalla violazione di un enunciato della *lex populi Romani* come un residuo della illiceità che scaturiva dalla violazione di un precetto religioso.⁵¹

Un punto diverso, ma pur sempre ancorato agli interessi del ceto dominante, era stato prospettato da un secondo gruppo di giuristi, che sostenne, traendo spunto dal termine ‘*iudices*’, adoperato nell’enunciato della legge del 449 a.C., che anche i consoli e i pretori sarebbero stati *sacrosancti* (inviolabili)⁵²: i consoli, perché ‘*consulem iudicem appellari*’; i pretori, perché ‘*iisdem auspiciis quibus consules crearentur*’ (§ 11 del brano liviano). Siffatta opinione non ebbe però successo, perché – come evidenzia Livio, verosimilmente sulla scia di obiezioni formulate dalla dottrina giuridica e antiquaria – il console, al tempo della legge del 449 a.C., non era usualmente chiamato *iudex*, ma *praetor*.⁵³

Un’interpretazione del tutto diversa e forse diametralmente opposta a quelle prospettate dai due gruppi di giuristi, politicamente vicini al ceto dirigente, fu formulata da Marco Catone il Censore – in un’orazione composta fra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. –,⁵⁴

⁵⁰ Anche per L. GAROFALO, *Studi*, cit., 58, il ragionamento dei ‘*iuris interpretes*’ «non brilla certo per perspicuità», pur concedendo che «nondimeno è di elevato interesse per gli elementi che intreccia».

⁵¹ V., in proposito, P. CERAMI, *Potere*³, cit., 125 e nt. 37.

⁵² È assai verosimile che la tesi dell’inviolabilità dei consoli e dei pretori sia stata formulata da giuristi vicini al ceto dominante allo scopo di sottrarli a misure coercitive (come la *ductio in vincula*) dei tribuni della plebe. Un primo caso, sia pure eccezionale, risale al 471 a.C., a proposito dello scontro fra il console Appio e il tribuno Velerone, autore del plebiscito sulla elezione dei tribuni da parte del *concilium plebis* (Liv. 2.56.13: *ardens igitur ira tribunus viatorem mittit ad consulem, consul lictorem ad tribunum*). Un secondo caso risale al 431 a.C., quando i tribuni, su iniziativa del senato (Liv. 4,26.8), costrinsero i consoli a nominare un dittatore per far fronte all’insurrezione degli Equi e dei Volsci: ‘*si adversus consensum amplissimi ordinis ultra tendant, in vincla se duci eos iussuros*’ (Liv. 4.26.9). Su questi risalenti episodi v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II², Napoli 1973, 247 e nt. 97, per il quale «se le notizie sono attendibili e non sono anticipazioni della più recente attività dei tribuni, bisognerà sempre considerare i casi come puramente eccezionali». Un altro episodio risale al 402 a.C., allorché i tribuni della plebe minacciarono i tribuni militari con potestà consolare Sergio e Virginio, affermando che avrebbero disposto la loro incarcerazione qualora non si fossero sottomessi all’autorità del senato: ‘*nisi in auctoritate senatus essent, se in vincla eos duci iussuros esse*’ (Liv. 5.9.4).

A notevole distanza di tempo, nel 151 a.C., i consoli L. Licinio Lucullo e A. Postumio Albino furono gettati in carcere dai tribuni della plebe: ‘*L. Licinius Lucullus A. Postumius Albinus. coss cum dilectum severe agerent nec quemquam gratia dimitterent, ab tribunis pl., qui pro amicis suis vacationem impetrare non poterant, in carcerem coniecti sunt*’ (Liv. per. 48.16). Sul precedente di quest’ultimo caso, nel 138 a.C., il tribuno della plebe Gaio Curiazio fece gettare in carcere i consoli Decimo Bruto e Publio Scipione: ‘*Decimum Brutum et P. Scipionem consules ... homo omnium infimus et sordidissimus tribunus plebis C. Curiatius in vincula coniecit*’ (Cic., *de leg.* 3.9.20). In proposito v. S. MAZZARINO, *Sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in «*Helikon*». *Rivista di tradizione e cultura classica dell’Università di Messina* XI-XII, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1971-1972, 104, 106 ss.

⁵³ In effetti, la ragione fondamentale dell’obsolescenza della tesi in questione è da rintracciare, come ha fondatamente osservato L. GAROFALO, *Studi*, cit., 68 s., nel fatto che soltanto dopo il 123 a.C. (con la legge epigrafica delle *Tabulae Bembinae*) i magistrati maggiori o detentori di *imperium*, furono immuni da persecuzioni criminali, intentate contro di loro.

⁵⁴ La data è incerta. Sui tentativi di datazione v. F. SINI, *Interpretazioni*, cit., 89 nt. 51; L. GAROFALO, *Studi*, cit., 70 nt. 78. Si aggiunga, inoltre, che non conosciamo, come ha osservato S. MAZZARINO, *Intorno ai rapporti*, cit., 444, la trattazione svolta, a suo tempo, dallo stesso Catone nelle sue ‘*Origines*’, con specifico riferimento agli eventi del 494 e del 449 a.C.

come possiamo desumere dalla glossa ‘*sacrosanctum*’, sopra trascritta, del lessicografo Sesto Pomponio Festo.

La glossa prova, a mio avviso, che Catone – il quale fu un *homo novus*, come annota Plutarco (*Cato maior* 1.2) e come lo stesso Catone si definì con esclusivo riguardo alle cariche pubbliche e alla fama, ma non anche alle azioni e alle virtù degli antenati, e che, fra l’altro, gestì nel 199 a.C. l’edilità plebea: dato, questo, non certo trascurabile –, sostenne appunto, alla luce delle formalità rituali (e, cioè, il *ius iurandum* e la *sacratio capitis*), coinvolte nella *renovatio caerimoniarum* del 449 a.C., l’inviolabilità degli edili della plebe, in aggiunta a quella dei tribuni, che era stata sanzionata, per la prima volta, con il *vetus ius iurandum plebis* del 494 a.C. e che era stata successivamente rafforzata con la *renovatio* del 449.

Affermando l’inviolabilità dei tribuni e degli edili della plebe Catone intese, in definitiva, opporsi tanto ai *iuris interpretes* che negavano la qualità di sacrosanti agli edili plebei, quanto al gruppo degli *interpretes* che avevano tentato di attribuire la stessa qualità a consoli e pretori.

Il dibattito suscitato dalla *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* conferma pienamente la fondatezza dell’affermazione del Burdese circa il rilievo assunto, dopo la *lex XII Tabularum*, anche nel settore del diritto pubblico, dagli enunciati contenuti in atti autoritativi di organi istituzionali ai fini dell’emersione e dello sviluppo dell’attività ermeneutica dei giuristi in senso tecnico-professionale, accanto all’interpretazione sostenuta, nel corso delle frequenti e talvolta aspre *contentiones de iure publico*, dagli stessi organi di governo e dalle forze politiche a quest’ultimi collegate.

Parlo di ‘atti autoritativi’, anziché di ‘atti normativi’, perché sono convinto che nel settore del *ius publicum*, anche le *leges publicae*, al pari dei ‘*mores maiorum*’ e degli stessi principi organizzativi (quale, ad esempio, il principio ‘*ne eum ipsum creari qui comitia haberet*’),⁵⁵ abbiano conservato a lungo il valore di ‘regole del caso’ e, quindi, di semplici precedenti, che potevano ben consolidarsi ‘*consuetudinis usu*’ – come ho già evidenziato a proposito dell’episodio contemplato nel brano di Livio 27.8.9 –, ma che non precludevamo certo e anzi consentivano l’adozione di soluzioni ‘*ad hoc*’, purché fossero giustificate e avallate da motivi di opportunità politica e dal generale consenso. Ne sono prova, in particolare, le accese ‘*contentiones de iure publico*’, fra magistrati patrizi e tribuni della plebe, nel corso delle elezioni consolari del 355 e del 352 a.C. e delle elezioni censorie del 310 a.C., rispettivamente sulla configurabilità o meno della *lex Licinia Sextia de consule plebeio* (del 367 a.C.), e della *lex Aemilia de censura* (del 434 a.C.) come precedenti, anche e soprattutto alla luce del precetto decemvirale ‘*quodcumque postremum populus iussisset, di ius ratumque esto*’ (XII Tab. 12.5). Su questo punto, però, non mi resta che rinviare alle considerazioni da me svolte in altra sede.⁵⁶

Sulla graduale formazione dell’ordinamento patrizio-plebeo, in seguito alla *lex Licinia Sextia de consule plebeo*, e sulla sua definitiva stabilizzazione nel periodo dell’apogeo, incise notevolmente la progressiva affermazione di una ritualità laica, incentrata sull’*utilitas communis omnium*, accanto all’originaria ritualità di tipo magico-religioso, incentrata sull’*agere auspicato*,

⁵⁵ Sul predetto principio, sulla connessa casistica e sulle ‘*rationes*’ adottate nel corso delle correlate *disceptationes*, v. P. CERAMI, *Sulla eleggibilità del presidente dei comizi elettorali*, in *Sudi per Giovanni Nicosia*, II, Milano 2007, 368 ss.

⁵⁶ P. CERAMI, *Potere*³, cit., 129 ss.; ID., in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo*, cit., 310 ss.

con immediati riflessi sull'*interpretatio* del *ius quod ad statum rei Romanae spectat*. In questa cornice storica, infatti, le frequenti controversie, insorte fra gli organi costituzionali e/o le correlate forze politico-sociali, vertevano non soltanto sull'interpretazione dei profili soggettivi e oggettivi dell'*agere auspicato*, ma anche, e soprattutto, sulla diversa interpretazione dell'*utilitas* (Liv. 4.4.1-4). Le forze conservatrici (patrizi, prima; ottimati, poi) interpretavano l'*utilitas* alla stregua del passato, escludendo che l'agire contro i *mores* e gli *instituta maiorum* potesse conciliarsi con l'interesse dell'intera comunità: orientamento, questo, ribadito, nel 66 a.C., da Catullo, nel corso della discussione concernente la *rogatio* del tribuno della plebe C. Manilio, volta a conferire, come ho già ricordato (§ 2.5), il comando della guerra contro Mitridate e Tigrane a Pompeo: '*ne quid novi fiat, contra exempla atque instituta maiorum*' (Cic., *de imp. Cn. Pomp.* 20.60). Le forze innovatrici (plebei, prima; popolari, poi) interpretavano invece l'*utilitas* in senso dinamico, in funzione delle circostanze e delle esigenze economico-sociali della comunità politica, unitariamente intesa ('*unam civitatem facere*': Liv. 4.5.5).

4. Riflessioni finali.

In definitiva, il coordinamento fra i vari poteri costituzionali e le correlate forze sociali, in assenza di una capillare disciplina normativa dei rispettivi rapporti, si attuava concretamente e dinamicamente, caso per caso, nella misura in cui ciascun potere riusciva a opporsi o riteneva di doversi adeguare agli altri poteri, al fine di realizzare l'*utilitas communis omnium*, su cui era istituzionalmente incentrata la funzione ordinante della *concordia*, tanto a livello dei poteri costituzionali (*concordia potestatum*), quanto a livello dei gruppi sociali (*concordia civium*).⁵⁷

Come affermò Cicerone, in piena crisi della *libera res publica*, nell'orazione *pro Balbo* del 56 a.C., e con specifico riguardo al tema della concessione della cittadinanza romana a benemeriti della *res publica*, il *contendere de re publica 'tam diu sapiens est, quamdiu aut proficit aliquid aut, si non proficit, non obest civitati'* (*pro Balbo* 27.60). La nefasta conseguenza del superamento di tali limiti comportò fatalmente la surrogazione della funzione dissolvente della *discordia civium et potestatum* all'originaria funzione ordinante della *concordia civium et potestatum*.

La drammatica *contentio de iure publico* del 133 a.C. fra il tribuno della plebe Tiberio Gracco, il suo collega Marco Ottavio e le correlate forze sociali (ottimati o popolari), caparbiamente e spregiudicatamente condotta da entrambe le parti con modalità eversive (*abrogatio* del collega, iterazione del tribunato, *senatus consultum ultimum*, *evocatio*),⁵⁸

⁵⁷ Sul binomio 'ritualità magico-religiosa' – 'ritualità laica' e sulla '*concordia civium et potestatum*', intesa e assunta come elemento ordinante del sistema costituzionale della *libera res publica*, rinvio a quanto ho precisato in *Potere ed ordinamento* cit., 116 ss., 169 ss. V., da ultimo, R. SCEVOLA, '*Utilitas publica*', I, Padova 2012, 359 ss.

⁵⁸ Sul tema dell'*abrogatio*, assai dibattuto in dottrina, rinvio al mio contributo «*Abrogatio magistratum*», in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, I, Napoli, 1984, 349 ss.. Sul problema della costituzionalità dell'iterazione del tribunato, del *senatus consultum ultimum* e dell'*evocatio* (utilizzata su iniziativa del pontefice massimo Scipione Nasica), v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, II, cit., 468 ss.; P. CERAMI, in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo*, cit., 100 e nt. 91, 152; ID., P. CERAMI, A. CORBINO, A. METRO, G. PURPURA, *Roma e il diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli 2010, 97 ss.; A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico*, cit., 124 s., il quale, con riferimento all'*evocatio*, afferma a ragione che «è difficile dire quale giustificazione legalitaria potesse presentare tal gesto di violenza, se non forse una pretesa di sacertà, richiedente un sacrificio rituale, ravvisata da Nasica, nella sua qualità di pontefice massimo, a carico del tribuno».

segnò l'inizio della lunga e irreversibile crisi della *libera res publica*, con la conseguente erosione della fondamentale funzione ordinante della *concordia*: circostanza, questa, lucidamente colta da Polibio a conclusione del suo *excursus* sui diversi sistemi costituzionali del suo tempo, oggetto specifico del sesto libro delle Storie, che consiste appunto in una disamina comparata dei principali sistemi. Polibio, infatti, dopo aver esposto gli eventi politico-militari sino alla disfatta di Canne, aveva ritenuto di potere individuare la causa della travolgente conquista romana di gran parte del mondo abitato nel corso di poco più di un cinquantennio (221-168 a.C.) nell'assetto costituzionale della *res publica romana*, contraddistinto dalla compartecipazione all'esercizio del potere politico di tutte le *partes rei publicae*: magistrati, tribuni della plebe compresi, senato, assemblee popolari (*hist.* 6.11-17). Gli eventi del 133 a.C., che lo turbarono profondamente, evidenziarono purtroppo i limiti strutturali dell'enfaticizzata 'formula consociativa' della *res publica*⁵⁹ e suggerirono allo storico la pessimistica affermazione (che costituisce, a mio avviso, un'annotazione postuma rispetto alla originaria stesura), formulata a conclusione della sua dissertazione sullo Stato dei romani (*hist.* 6.8.57.1-13): «Che tutte le cose esistenti contengano in sé elementi di distruzione e di mutamento, non c'è quasi bisogno di dirlo; la necessità imposta dalla natura è sufficiente a garantirlo» (*hist.* 6.57.1).

Agli inizi del 45 a.C., alla vigilia del definitivo crollo del sistema istituzionale della *libera res publica*, Cicerone, scrivendo all'amico Aulo Torquato, affermò amaramente che ormai la dialettica politica e il dibattito costituzionale non si svolgevano più con la forza della persuasione e l'autorevolezza delle argomentazioni tecnico-giuridiche, ma con la forza brutta delle spade e dei giavellotti: '*sero enim nos iis armis adversari videbam quae multo ante confirmata per nosmet ipsos erant, dolebamque pilis et gladiis, non consiliis neque auctoritatibus nostris de iure publico disceptari*' (Cic., *ad fam.* 6.1.5).

Con l'avvento del principato, l'attività interpretativa, che era stata fondamentale svolta, nell'assetto istituzionale dell'apogeo della *libera res publica*, dagli organi di governo e dalle *partes rei publicae* (*disceptatio de iure publico*), cessò quasi del tutto, già al tempo di Augusto. I principi fondamentali del '*novus status rei publicae*' divennero infatti, come disse incisivamente Tacito, '*arcana imperii*'.⁶⁰ Alla funzione ordinante della *concordia civium et potestatum*, travolta dalla *discordia* del lungo periodo della crisi, subentrò così la funzione ordinante dell'*auctoritas principis*, che si esplicava attraverso una complessa attività di promozione, direzione, controllo e integrazione dell'ordinamento centrale e degli ordinamenti periferici, in forza della quale spettava al *princeps Romanorum et universorum*, formulare il proprio determinante parere su ciò che dovesse essere ritenuto conforme all'interesse pubblico: '*dicere quid de re publica censeat*' (Tac., *ann.* 3.55.1).

⁵⁹ L'espressione '*consociata forma rei publicae*' ricorre espressamente in Tacito (*ann.* 4.33.1), in un *excursus* sulle '*formae rei publicae*', per denotare una forma mista di governo, che è più facile lodarla che attuarla, e che, in ogni caso, non può essere durevole: '*Nam cunctas nationes et urbes populus aut primores aut singuli regunt: delecta ex iis et consociata rei publicae forma laudari facilius quam evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest*'.

⁶⁰ Tac., *ann.* 2.36.1: '*Nam Augustus inter alia dominationis arcana, . . . seposuit Aegyptum*'. V. pure *ann.* 2.36.1, a proposito di un parere fornito da Asinio Gallo a Tiberio (16 d.C.), allo scopo di insinuarsi al vertice del potere e saggiare gli *arcana imperii*: '*Haud dubium erat eam sententiam altius penetrare et arcana imperii temptari*'; *hist.* 1.4: '*evulgato imperii arcario posse principem alibi quam Romae fieri*' (dopo la morte di Nerone).

Rimase invece attiva, a mio avviso, la ‘*scientia iuris publici*’, precisamente, l’interpretazione ‘dottrinale’, che fu caratterizzata, sino al periodo degli Antonini, dal preminente interesse per gli aspetti più spiccatamente costituzionalistici del *ius publicum*, come attestano, in particolare:

a) l’impegno volto a definire e a classificare le istituzioni del *vetus* e del *novus status rei publicae* da parte di Ateio Capitone, con riferimento, in particolare, alla *lex rogata*, intesa come parametro di ‘enunciati normativi’ (Gell., *N. A.* 10.20.2-3), alla cui stregua Gaio commisurò l’efficacia normativa dei senatoconsulti e delle costituzioni imperiali, considerati appunto come atti aventi ‘*legis vicem*’ (Gai 1. 4-5)];⁶¹

b) l’analisi svolta da Sabino nei *Memorialia*, con particolare riguardo all’ambito magistratuale e a quello dei *sacra* e dei *sacerdotes*;⁶²

c) il contributo di Labeone in tema di *prensio* e *vocatio* (Gell., *N. A.* 13.12.4), nonché in materia di *sacerdotes* e *sacra*, specifico oggetto dei suoi *Commentarii de iure pontificio*;⁶³

d) le riflessioni di Proculo con specifico riferimento all’interpretazione della clausola ‘*alterius populi maiestatem comiter conservare*’, normalmente inserita nei *foedera* fra Roma e altri popoli (8 *epist.* D. 49.15.7.1);

e) la perizia giuspubblicistica di Tito Aristone, ammirato da Plinio il Giovane per la sua autorità e la sua ponderazione, cauta e dignitosa (*epist.* 1.22: *quanta auctoritas!, quam pressa et decora cunctatio*),⁶⁴ *cui semper fuit curae sic iura publica ut privata, sic antiqua ut recentia, sic rara ut adsidua, tractare* (*epist.* 8.14.10): doti, queste, che indussero Plinio a rivolgersi frequentemente ad Aristone per ottenerne il parere su diversi argomenti di diritto pubblico e, segnatamente, di diritto senatorio, quasi del tutto obliato, al suo tempo, a causa della ‘*priorum temporum servitus*’ (*epist.* 8.14.2);

f) la costruzione, abbozzata di Sesto Pomponio, nel suo notissimo e dibattuto *Liber singularis enchiridii*, di un sistema costituzionale unitario, coniugando e coordinando fonti, principi e istituti della *libera res publica* con quelli del *novus status rei publicae*, il cui assetto si affermò gradualmente in conseguenza e per effetto degli eventi del 27 e del 23 a.C. (D. 1.2.2 pr.- 47⁶⁵).

⁶¹ Non è meno rilevante il punto di vista di Ateio Capitone con riferimento al *ius senatus habendi* del *praefectus urbi*, giustificato con l’analogo potere del tribuno della plebe (Gell., *Noct. Att.* 14.8.2), e all’impossibilità di votare un senatoconsulto ‘*non discessione facta*’ (Gell., *Noct. Att.* 14.7.13).

⁶² I pochi frammenti dell’opera (cfr. E.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, Lipsia 1898), provano l’impianto fondamentalmente pubblicistico-sacrale dello scritto di Sabino. Sul punto v. B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano*, II., in AUPA 43, 1995, 123 ss. (= *Scritti*, III, cit., 769 ss., con letteratura, nt. 3). Mi sembrano particolarmente rilevanti, sotto il profilo ermeneutico, le riflessioni di Sabino in tema di trionfo (Plin., *Nat. Hist.* 7.93.135; 15.38.126), ovazione (Gell., *Noct. Att.* 5.6.27) e corona civica (Gell., *Noct. Att.* 5.6.13). Cfr., in proposito, A. PETRUCCI, *Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto*, Milano 1996, 253 ss.

⁶³ Cfr., E.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., 74 ss..

⁶⁴ Sull’epistola pliniana v., in particolare, A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona 1990, 7 ss., con letteratura.

⁶⁵ L’*Enchiridion* di Pomponio rappresenta l’esempio più cospicuo della tendenza della giurisprudenza giuspubblicistica dell’età degli Antonini a coniugare e a coordinare principi e istituti della *libera res publica*, da un lato, e principi e istituti del *novus status rei publicae*, dall’altro. V, in proposito, P. CERAMI, in P. CERAMI, G. PURPURA, *Profilo*, cit., 13 nt. 20, 22 s., 54 s., 272 ss.

⁶⁶ Per un quadro d’insieme della *scientia iuris publici* dell’età del principato v. M. BRETONE, *Tecniche*, cit., 21 ss., con letteratura, 57 ss.; P. CERAMI, *Potere*³, cit., 72 ss.

Per quanto attiene, invece, al periodo compreso fra i Severi e Diocleziano, l'interesse della dottrina giuspubblicistica, piuttosto marginale per quanto attiene agli aspetti costituzionalistici del *ius publicum*, si sviluppò notevolmente, com'è ben noto, nel settore criminale, sostanziale e processuale; e, soprattutto, in quello dell'amministrazione provinciale. In quest'ultimo campo assumono notevole rilievo, a titolo di semplice esempio, i *Libri de officio proconsulis* di Ulpiano, programmaticamente finalizzati alla costruzione di un «sistema comune di diritto amministrativo provinciale».⁶⁷

Con specifico riguardo, appunto, agli aspetti ermeneutici dei *Libri de officio proconsulis* del giurista severiano, mi sembra particolarmente interessante un brano del libro VIII (Ulp. 8 *de off. proc.* D .48.18.1.27), nel quale Ulpiano, con l'evidente intento di fornire istruzioni ai governatori provinciali, traendo spunto da una singolare e problematica fattispecie di revisione della sentenza penale, impostata e risolta dal governatore della provincia d'Africa, Voconio Sassa Fido, ma integralmente approvata da Marco Aurelio e Lucio Vero, formulò il principio, secondo cui, in sede di accertamento della responsabilità penale, non sempre si deve accordare fiducia a coloro che confessano contro se stessi o per paura o per qualche altra ragione.⁶⁸

⁶⁷ Così F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze 1968, 440.

⁶⁸ In proposito, v. P. CERAMI, *La revisione della sentenza penale fra officium proconsulis e auctoritas principis*, in *Legal Roots* 4, 2015, 185 ss.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2016
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)

